Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HAPPY WEAR SPA in liquidazione, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4, co. 7 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per HAPPY WEAR SPA in liquidazione, il Commissario Giudiziale Lauretta Pol Bodetto e Maria Paola Galante, per delega del Liquidatore;
- per FILCAMS CGIL Nazionale, Elisa Camellini;
- per FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;
- per UILTUCS UIL Nazionale, Daniela Rondinelli, con delega agli atti del Ministero;
- per le RSU, Brunella Carcangiu e Antonella Grangiè.

PREMESSO CHE

- la HAPPY WEAR SPA in liquidazione, con sede legale in Venezia, opera nel settore del commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati con il marchio Sugar Club, presenta un organico pari a n. 61 lavoratori, di cui n. 13 apprendisti, a cui applica il C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi;
- con decreto del Tribunale di Venezia, depositato il 18 maggio 2012, la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 ss. L.F.;
- a causa del persistere della situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima (nota datata 31 maggio 2012) ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per n. 65 dipendenti, pari all'intero organico aziendale;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella comunicazione di avvio della suddetta procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con nota prot. n. 32/0012525/MA003.A001 del 5 giugno 2012, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- pertanto, con nota prot. n. 32/0013150/MA003.A001 del 13/06/2012, il Ministero ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VII

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

CIGS EX ART. 3, CO.1, LEGGE N. 223/91

- La HAPPY WEAR Spa in liquidazione in concordato preventivo presenterà istanza concessione di **CIGS *ex* art. 3, co. 1, L. n. 223/1991,** in favore di un numero massimo di **48 lavoratori**, pari al totale dei lavoratori inquadrati come impiegati.
- Sono esclusi dalla CIGS n. 13 lavoratori in quanto inquadrati come apprendisti. Per quest'ultimi è stato firmato separato accordo in data odierna per la concessione della CIG in deroga.
- La CIGS avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 18 giugno 2012 fino al 17 giugno 2013.
- I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, ovvero con riduzione oraria, a fronte della graduale sospensione dell'attività aziendale nei punti vendita interessati, di cui l'Azienda ne darà immediata comunicazione alle OO.SS. firmatarie.
- Le parti concordano di incontrarsi, successivamente al 6 luglio 2012 - data prevista per l'omologazione del Concordato preventivo ed in funzione dell'esito della procedura suddetta - al fine di monitorare l'andamento della Cassa e l'attuazione del presente accordo.
- L'Azienda richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIGS.

MOBILITA'

Le Parti concordano di ricorrere, in vigenza della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, all'istituto della mobilità collettiva *ex* L. n. 223/1991, entro il limite massimo dei 48 esuberi dichiarati. I lavoratori saranno collocati in mobilità esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della legge n. 223/1991, e l'esame congiunto, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000. Letto, confermato e sottoscritto

HAPPY WEAR Snc in liquidazione

MINISTERO DEL LAVORO

OO.SS./RSU

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HAPPY WEAR SPA in liquidazione, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4, co. 7 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per HAPPY WEAR SPA in liquidazione, il Commissario Giudiziale Lauretta Pol Bodetto e Maria Paola Galante, per delega del Liquidatore;
- per FILCAMS CGIL Nazionale, Elisa Camellini;
- per FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;
- per UILTUCS UIL Nazionale, Daniela Rondinelli, con delega agli atti del Ministero;
- per le RSU, Brunella Carcangiu e Antonella Grangiè;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la HAPPY WEAR SPA in liquidazione, con sede legale in Venezia, opera nel settore del commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati con il marchio Sugar Club, presenta un organico pari a n. 61 lavoratori (di cui n. 13 apprendisti) a cui applica il C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi;
- con decreto del Tribunale di Venezia, depositato il 18 maggio 2012, la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 ss. L.F.;
- a causa del persistere della situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima (nota datata 31 maggio 2012) ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per l'intero organico aziendale;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella comunicazione di avvio della suddetta procedura;

- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con nota prot. n. 32/0012525/MA003.A001 del 5 giugno 2012, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- pertanto, con nota prot. n. 32/0013150/MA003.A001 del 13/06/2012, il Ministero ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza di concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, per un numero massimo di **13 apprendisti,** a decorrere dal 18 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato. Sono esclusi dalla CIG in deroga n. 48 lavoratori per i quali è stato firmato separato accordo in data odierna per la concessione della CIGS ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991.
- Gli apprendisti interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:
 a. n. 5 occupati nella **Regione Veneto (di cui n. 1 part-time al 75% e n. 1 apprendista il cui contratto scade il 31 luglio 2012)**;
 b. n. 1 occupato nella **Regione Marche**;
 c. n. 2 occupati nella **Regione Lombardia**;
 d. n. 1 occupato nella **Regione Piemonte (part-time all'87,5%)**;
 e. n. 4 occupati nella **Regione Lazio**.

- I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione.
- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Le parti concordano di incontrarsi, successivamente al 6 luglio 2012 - data prevista per l'omologazione del Concordato preventivo ed in funzione dell'esito della procedura suddetta - al fine di monitorare l'andamento della Cassa e l'attuazione del presente accordo.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà

ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che le Regioni Piemonte e Lombardia hanno completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della DG per le politiche attive e passive del lavoro).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ex lege n. 223/1991, e l'esame congiunto, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

RSU

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI